



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.704 del Ruolo Generale dell'anno
2013 promossa con ricorso depositato in data 31 maggio 2013 da
R. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED] presso
e nello studio dell'avv. [REDACTED] rappresentato e difeso
all'avv. [REDACTED] come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

CROCE ROSSA ITALIANA

In persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e
difesa per le [REDACTED]
presso i cui uffici [REDACTED] ente
domiciliata

FASE. n. 704/2013
Sent. n. 164/2014
Del 22/05/2014
Dep. 22/05/2014
P. n. 1381/2014

GIURE.IT

RESISTENTE

In punto a : stabilizzazione

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 maggio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 maggio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricordo depositato in data 31 maggio 2013 R [REDACTED] L [REDACTED]
conveniva in giudizio dinanzi a Tribunale di Reggio Emilia in
funzione di giudice del lavoro la Croce Rossa Italiana affinché
fosse dichiarato che lo stesso aveva diritto alla stabilizzazione nei
ruoli del personale a tempo indeterminato della Croce Rossa
Italiana come da avviso pubblico del 15.11.2007 emanato a
seguito della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Chiedeva, quindi, che parte resistente fosse condannata
all'assunzione dello stesso nell'organico del personale di ruolo a
tempo indeterminato costituendo il rapporto di lavoro con la
qualifica di appartenenza e con decorrenza dal 31 maggio 2008 o
dalla diversa data di maturazione del diritto disapplicando ogni
contrario provvedimento dell'amministrazione.

Domandava, pertanto, che la CRI fosse condannata a

GIURE.IT

corrispondergli alla data di assunzione a tempo indeterminato il trattamento economico dovuto in relazione alla qualifica posseduta e al CCNL applicato.

Esponenza dettagliatamente le ragioni delle proprie domande.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata data 10 settembre 2013 la Croce Rossa Italiana chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del GO ovvero in subordine venisse rigettato il ricorso.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.

Deve essere, innanzitutto, essere affermata la giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda di stabilizzazione.

Si rileva, infatti, che nel caso di specie il ricorrente deduce la sussistenza di un proprio diritto soggettivo all'assunzione ex art. 1 co 519 della legge n. 296/2006 e non contesta alcuna graduatoria con la conseguenza che la domanda così come proposta deve ritenersi di competenza del giudice ordinario.

Tanto premesso si ritiene che la domanda di stabilizzazione debba essere rigettata.

Si osserva, infatti, che come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 3) ed evidenziato da parte resistente il ricorrente , a dispetto di quanto dallo stesso sostenuto, è stato

GIUDICE
ORDINARIO

assunto, non a seguito di procedura concorsuale, ma mediante richiesta inoltrata al Centro per l'impiego di Reggio Emilia.

Orbene nel caso in cui i lavoratori a tempo determinato abbiano maturato il triennio di servizio senza essere stati assunti mediante concorso occorre una procedura selettiva successiva per accedere alla stabilizzazione.

L'avviso pubblico all'art.4 co 4 stabilisce , infatti, che : " Possono accedere alle citate procedure anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure "previste per legge", sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio. Rientrano in questa categoria, tra l'altro, colori i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68, cioè le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento con chiamata numerica e nominativa, ai sensi della normativa vigente, nonché il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi del legislazione vigente per le qualifiche profili per i quali è richiesto solo requisito della scuola dell'obbligo. Per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuale si procederà disporre apposite prove selettive."

Nel caso di specie parte ricorrente non ha provato l'espletamento ed il superamento di tale procedura selettiva.

Ne deriva, pertanto, che già per questo dirimente motivo deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente.

Si rileva, poi, che, comunque, anche diversamente opinando la

domanda di stabilizzazione proposta da parte ricorrente deve essere rigettata.

Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 1 co 519 della legge n. 296/2006 che così dispone : "Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”

Orbene in tema di processi di stabilizzazione la Suprema Corte (Cass. S.u. n. 1778/2011) ha statuito che “In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno...”

Il Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 1204/2012) ha , poi, così statuito: “La “ stabilizzazione” è meccanismo straordinario e derogatorio delle disposizioni in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni che non può né deve essere confusa con l'istituto della trasformazione o conversione di un rapporto d'impiego a termine in rapporto d'impiego a tempo indeterminato

dando invece luogo in presenza di determinate condizioni, alla costituzione di un nuovo rapporto d'impiego a tempo indeterminato, ancorchè non in base a procedure concorsuali in senso stretto e però mediante procedure di tipo selettivo, volte a individuare nella platea di aspiranti quelli che in funzione dei vincoli finanziari e organici ricollegati agli atti programmatico - organizzativi di cui all'art. 39 comma 3 ter della legge n. 449/1997 possono effettivamente accedere al nuovo rapporto d'impiego".

Nel caso di specie parte resistente ha contestato il diritto di parte ricorrente alla stabilizzazione sostenendo che non ne sussistessero i presupposti oggettivi.

In particolare ha dedotto che la stabilizzazione del ricorrente era subordinata a precisi limiti quantitativi e qualitativi ed in particolare alla capienza del fondo di cui al comma 513 art. 1 della legge n. 296/2006 riservato nella sola misura del 20% alla procedura di stabilizzazione, all'autorizzazione preventiva di cui all'art. 39 comma 3 ter della legge n.449/1997, all'esistenza dei posti in pianta organica e alla programmazione triennale del personale.

Parte ricorrente su cui incombeva il relativo onere non ha provato che la propria stabilizzazione fosse compatibile con la capienza del fondo, con la disponibilità del posto in pianta organica e con la preventiva autorizzazione di cui all'art.39 comma 3 ter della legge n. 449/1997.

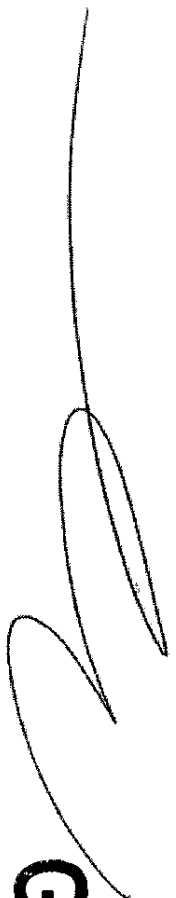
In particolare nulla prova in proposito il documento n.13 che è un

mero stralcio del piano fabbisogni del personale anni 2008-2010 e ciò tanto più se si considera che il ricorrente è stato assunto nell' Area Tecnica - Posizione A2 operatore qualificato " autista soccorritore" e in tale prospetto a fronte di 250 posti liberi in pianta organica ne risultano ben 1529 a tempo determinato in convenzione.

Ora è evidente che in difetto di prova di questi elementi oggettivi non è possibile ritenere la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla stabilizzazione.

Si osserva del resto che quanto detto è avvalorato dalla disposizione dell'art. 2 co 366 e 367 della legge n.244/2007 da cui si desume la necessità della presenza del posto in pianta organica per procedere alla stabilizzazione.

Tale norma, infatti, proprio in relazione al personale della Croce Rossa Italiana prevede che "366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza



GIURE.IT

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. **Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilit  di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuit  del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.**"

Si osserva del resto che la Croce Rossa Italiana   stata autorizzata dal DPR del 29 dicembre 2007, con cui   stata autorizzata la stabilizzazione di sole 719 unit  tra tutte di varie amministrazioni

pubbliche, alla stabilizzazione di sole 16 unità.

Parte ricorrente non ha, poi, contestato di dover essere preferita ai dipendenti a tempo determinato stabilizzati con la conseguenza che il ricorso va rigettato sotto questo profilo.

Il diritto alla stabilizzazione del ricorrente non può poi derivare dal suo inserimento nell'elenco di cui alla determinazione direttoriale n.72/2008 e dal disposto dell'art. 2 co 367 della legge n. 244/2007 in quanto tale norma prevede un graduale riassorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni e senza fissare alcun termine finale.

Si osserva, infine, che in contrario a quanto sopra esposto non rilevano le pronunce n. 6076/2013 e 6077/2013 della Cassazione a Sezione Unite che di fatto si limitano ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario e non entrano nel merito e soprattutto sono relative a personale assunto a tempo determinato mediante procedura concorsuale.

Stante il contrasto giurisprudenziale e la peculiarità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

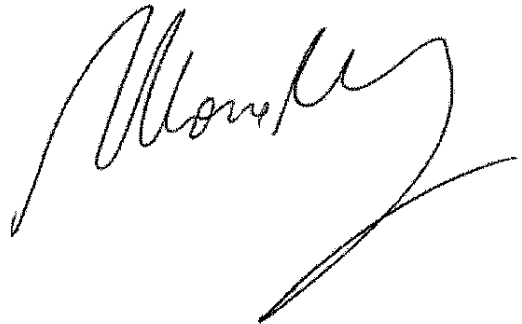
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.704/2013 R.G., così provvede :



- 1) Rigetta il ricorso
 - 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.
- Reggio Emilia, 22 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
22 MAG 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro



GIURE.IT